



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, RELATIVA RELAZIONE TECNICA E TARIFFE PER IL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES – ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	ALLIANO Giovanni	X	
2	TRAVERSO Marco	X	
3	DIVANO Agostino	X	
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina		X
6	FIRPO Gian Carlo	X	
7	ALIANO Sabrina	X	
8	MANNARELLA Giuseppe	X	
9	FRISONE Mattia	X	
10	REPETTO Roberto	X	
11	FIORETTI Bruno		X
12	FERRARI Nicoletta	X	
13	BIAVA Elena		X
Totali		10	3

Risultano altresì presenti in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio i Sigg.ri Lolaico Maria Maddalena e Tortarolo Sandro

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor ALLIANO Giovanni, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria, in merito alla conferma dell'IMU per l'anno 2013, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione e che qui si intende riportata integralmente;

UDITA la relazione dell'Assessore delegato TORTAROLO Sandro, che provvede all'illustrazione di quanto all'esame del Consesso, sottolineando la particolare complessità del sistema di calcolo previsto dalla normativa applicata (DPR 158/1999);

PREMESSO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2013, con D.L.201/2011 convertito nella L. 214/2011, art. 14, aggiornato con modifiche apportate dal Dl 1/2012, dal Dl 16/2012, dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012 art.1 comma 387) dal Dl 1/2013 convertito nella Legge 11/2013 art.1 bis e dal Dl 35/2013 art.10 comma 3. e' stato istituito, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, mediante soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU/TIA);
- ai sensi del D.P.R. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la disciplina per l'applicazione del tributo, approva, le tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. Alla tariffa i Comuni devono applicare una maggiorazione pari a 0,30 euro per metri quadrati a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, quali illuminazione pubblica, istruzione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, oltre al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 12 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i Comuni determinano la tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12 e che si applicano, comunque, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del suddetto regolamento, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.;
- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota fissa e variabile della tariffa delle utenze domestiche e non;
- ai sensi dei commi 24 e 25 dell'art. 14 sopra citato, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

VISTO l'art. 8, comma 1 del D.L. 102/2013 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4 quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al 30 novembre 2013;

VISTO, l'art. 5 del D.L. 102/2013 che, per l'anno 2013, convertito con la L.124/2013, il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei criteri indicati nel medesimo articolo e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, senza l'obbligo dell'applicazione del sistema normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 5 del DL 102/2013, ha reso meno rigidi i criteri di determinazione delle tariffe del tributo previsti dalla versione iniziale della norma, attribuendo ai comuni la facoltà di applicare la componente del tributo diretta alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ricorrendo all'impiego di criteri differenti da quelli rigidamente disciplinati dall'art. 14 del DL 201/2011 e dal DPR 158/1999 (sul cosiddetto metodo normalizzato). Ciò mediante apposita norma regolamentare, da adottarsi entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione 2013;

ATTESO che la volontà di questa Amministrazione è di applicare per l'anno 2013, la TARES, anche per non vanificare tutto il lavoro istruttorio svolto, attenendosi al sistema normalizzato del DPR 158/2013, seppure con qualche correttivo, in riferimento al parametro "numero degli occupanti" nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche e alle categorie di attività e ai coefficienti di produttività dei rifiuti riportati dal Dpr 158/1999, allo scopo di attenuare il rilevante impatto che il passaggio al nuovo tributo determina su particolari nuclei familiari e categorie di attività, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga";

ATTESO che:

- la tariffa è composta, pertanto, da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999.

- nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani preventivo 2013, redatto dal Comune sulla base dei costi programmati del Comune e dei dati forniti da Gestione Ambiente, gestore del servizio raccolta e trasporto rifiuti, dal Consorzio Servizio rifiuti (CSR) e la Società Recupero e Trattamento Rifiuti (SRT), allegato alla presente deliberazione che ne diventa parte integrante e sostanziale (all. 1), le cui risultanze finali della spesa e relativa risultano pari a complessivi € 274.200,00 di cui i costi fissi sono pari a circa 34% mentre i costi variabili per il 66% circa, con una distribuzione della produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente del 58,07% circa e del 41,93% circa, calcolata per differenza tra la quantità totale di rifiuti raccolta nell'anno 2012 e la presunta quantità prodotta dalle utenze non domestiche, quest'ultima definita sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 158/1999, come suggerito dalle *"linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe"* rese disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze;

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 11, del D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.

RICHIAMATA la precedente deliberazione, in data odierna, con cui è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della TARES;

DATO ATTO, altresì, che

- con deliberazione C.C. n.12 del 29.04.2013, modificata con successiva deliberazione C.C. n. 30 del 5.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva stabilita, per l'anno 2013, la riscossione della TARES in n. 2 rate scadenti il:

- 30.08.2013 (1^ acconto, pari al 50% dell'importo della TARSU dell'anno 2012);

- 10.12.2013 (conguaglio TARES);

ATTESO, che indipendentemente dalle scelte effettuate dalle Amministrazioni la scadenza per il pagamento della rata di saldo è il 16.12.2013;

VISTO il comma 4 dell'art. 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito nella L. 12472013, il quale prevede che "Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti" e, sentiti anche il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Ministero dell'Interno il M.E.F. con risoluzione del 09.09.2013 chiarisce che il citato comma 4 dell'art. 5 del D. L. n. 102 del 2013 prevede espressamente che il Comune debba predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l'ultima rata dell'anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti favorevoli n. 10 contrari n. 0 astenuti n.0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2013 predisposto dall'Ufficio Tributi comunale, (all. 1), in collaborazione con l'Amministrazione comunale, che diventa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013, come risultanti da prospetto allegato (all. 2);

4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo, sono state determinate, mediante applicazione del sistema normalizzato di cui al DPR 158/1999; le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

5. Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si aggiunge una maggiorazione pari a 0,30 euro per metri quadrati a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, da versare allo Stato, oltre al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base all'aliquota deliberata dalla provincia;

6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzione del Comune e inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. stante la particolare urgenza, conseguente alla brevità dei tempi per la compilazione dei bollettini di versamento e l'invio in tempo utile.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Alliano

Il Segretario Comunale
F.to Domenica la Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì 21 DIC. 2013

Visto: Il Sindaco
F.to Giovanni Alliano

Il Segretario Comunale
F.to Domenica la Pepa

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21 DIC. 2013 all'Albo Pretorio online nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 21 DIC. 2013

Il Segretario Comunale
F.to Domenica la Pepa
